

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 62/CGF – RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 1) RICORSO DELL’U.S. BITONTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BITONTO/BACOLI SIBILLA DEL 26.10.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla U.S. Bitonto, a seguito della gara disputata in data 26.10.2008 con la S.S.D. Bacoli Sibilla, l’ammenda di € 2.000,00 “per avere propri sostenitori intonato cori denigratori per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria”.

La U.S. Bitonto ha impugnato detta delibera prospettando che i fatti, così come descritti dall’arbitro nel referto, non corrispondevano a verità e che i cori intonati dalla propria tifoseria, peraltro limitati a sole due occasioni, erano da ricondurre, senza dubbio, ad un atteggiamento di puro folklore e goliardia.

Per tali motivi ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione dell’ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa.

Tanto premesso la C.G.F. osserva che il reclamo è privo di pregio e va rigettato.

Gli episodi contestati ai tifosi locali sono dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara, muniti di fede probatoria privilegiata, che evidenziano indiscutibilmente la natura razzista dei cori indirizzati nei confronti di un calciatore di colore avversario.

Pertanto, ritenuti accertati gli addebiti, la Corte deve valutare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo del tutto in linea con la gravità di fatti aventi una matrice evidentemente razzista. La loro commissione, pertanto, attesa la reiterata stigmatizzazione da parte dalle Istituzioni Federali, non integra un semplice episodio goliardico e deve essere severamente sanzionata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RICORSO DEL SIG. RUISI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BITONTO/BACOLI SIBILLA DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, rilevato che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva al signor Ruisi Pietro, allenatore della U.S. Bitonto, la squalifica per 4 gare effettive; rilevato che avverso tale decisione proponeva reclamo il Ruisi evidenziando, attraverso i propri scritti difensivi, la eccessività e l'illegittimità della squalifica e ne chiedeva in via principale la revoca, ed in subordine la riduzione; rilevato che il reclamante ha posto in essere un comportamento altamente offensivo ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro anche dopo la sua espulsione e per tutta la gara, posizionandosi dietro la rete di recinzione; ritenuto che giova sottolineare la peculiarità della figura dell'allenatore, differenziandola da quella del calciatore.

Quest'ultimo vive l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un tecnico non può farsi trascinare dall'emozione della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici; ritenuto, infine, che la sanzione è congrua in relazione al reiterato comportamento illecito posto in essere dal Ruisi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ruisi Pietro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NNAMANI NNAMDI PETER SEGUITO GARA GAETA/BUDONI DEL 2.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 5.11.2008)

Al 43° del secondo tempo, della gara Gaeta/Budoni disputata il 2.11.2008, il calciatore Nnamani Namdi Peter numero 5 della società Budoni Calcio a seguito di uno scontro di gioco colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 5.11.2008, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Budoni Calcio chiedendo l'annullamento della sanzione e comunque la sua riduzione.

Secondo il ricorso il Nnamani Namdi nella circostanza del fallo egli colpì l'avversario con una manata al volto erroneamente e non volutamente nel tentativo di far allontanare gli avversari che lo stavano circondando; avendo poi per tutta la gara subito frasi offensive e disprezzanti di natura razziale.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Nnamani Namdi ha colpito volontariamente l'avversario con uno schiaffo al volto, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia causa di giustificazione essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall' art.19 comma 4 lett. b) correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Otranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

4) RICORSO DEL F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LIBBI FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CUNEO/SESTRESE CALCIO DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2008)

La F.S. Sestrese Calcio 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Cuneo disputatasi in data 29.10.2008, era stata inflitta la squalifica per 4 gare al calciatore Libbi Francesco in quanto “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento colpiva l’avversario con uno schiaffo al volto” ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore non si sia concretizzata in un atto di violenza volontario, bensì un gesto istintivo di difesa.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo in base al referto arbitrale.

Il ricorso è conseguentemente respinto, dovendosi applicare la norma in questione che prevede la squalifica per non meno di 4 giornate di gara in caso di condotta di particolare violenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.S. Sestrese Calcio 1919 di Sestri Ponente (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

5) RICORSO DELL’A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MENCHINI STEFANO SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VIRTUS ENTELLA DEL 26.11.2008 (Delibera del Giudice presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La A.C.D. Virtus Entella ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la U.S.D. Lavagnese 1919 disputatasi in data 26.10.2008, era stata inflitta la squalifica per 5 gare al calciatore Menchini Stefano “per avere, a gioco in svolgimento, intenzionalmente colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario provocandogli un profondo taglio sul labbro superiore e la rottura per intero di un dente” ai sensi dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. “in considerazione della particolare gravità della condotta violenta e della entità della lesione riportata dal calciatore colpito”.

A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore non era violenta ed era invece involontaria allegando a discolta la dichiarazione rilasciata dal calciatore avversario Placida Matteo.

Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, non rilevando la dichiarazione rilasciata dal calciatore avversario tra l’altro non esternata nell’immediatezza dell’incontro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Virtus Entella di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Alessandro Luciano - Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

6) RICORSO DEL MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA MORRO D’ORO/PRO VASTO DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La predetta società lamenta che il Di Nicola sia stato indicato come unico responsabile di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei riguardi degli ufficiali di gara in un momento di protesta collettiva ed in uno spazio antistante gli spogliatoi, ove non sarebbe stato presente proprio perché espulso dall’arbitro e vigilato dalla presenza delle forze dell’ordine. La sanzione sarebbe eccessiva rispetto alla previsione del codice di giustizia sportiva, che al riguardo stabilisce una squalifica soltanto per due giornate. La richiesta è, quindi, rivolta unicamente ad una riduzione della sanzione applicata.

La richiesta appare infondata in fatto come in diritto. Sotto il primo punto di vista risulta dal rapporto arbitrale che il calciatore in questione ha commesso due distinte e gravi infrazioni. Al 44’ del secondo tempo, infatti, si era rivolto al direttore di gara con le espressioni “*sei un protagonista, che cazzo fai, ci stai rovinando, stronzo*”, mentre al termine dell’incontro, proprio nello spazio anteriore agli spogliatoi, reiterava ancora le sue ingiurie con linguaggio anche minaccioso ed esteso altresì nei confronti degli assistenti di gara. Dal secondo punto di vista, poi, è da osservare che l’art. 4, primo comma e lett. a), indica la squalifica per due giornate soltanto come sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. E non c’è dubbio che per la reiterazione degli illeciti commessi, come pure per la loro estensione nei riguardi di più soggetti offesi, la sanzione applicata si rivela pienamente congrua, sicché il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Morro D’Oro Calcio S.r.l. di Morro D’Oro (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

7) RICORSO DELL’A.S.D. PONTEVECCHIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIORETTI DANIELE;**
 - **AMMENDA DI €400,00 ALLA RECLAMANTE,**
- SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA PONTEVECCHIO/MONTEVARCHI DEL 18.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 22.10.2008)

Con atto del 29.10.2009 la società Pontevecchio impugnava ritualmente e tempestivamente i provvedimenti di cui in epigrafe.

La sanzione irrogata al calciatore dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale è stata così motivata “espulso per aver colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto, nell’abbandonare il terreno di giuoco rivolgeva espressioni offensive alla terna arbitrale. Invitato da un assistente arbitrale ad uscire dal recinto di giuoco reiterava le offese sbattendo il cancello” R:A: - R:A.A., sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) e b) C.G.S..

Sostiene, in fatto, la reclamante che a seguito di un normale scontro di giuoco, i calciatori si rialzavano senza conseguenze fisiche e che Fioretti, dopo l’espulsione, lasciava il terreno di giuoco senza proteste. La società offre poi in un resoconto della esemplare carriera del Fioretti stesso, al fine di dimostrare la sua indole positiva.

Il reclamo inerente la sanzione inflitta al calciatore deve essere respinto.

La ricostruzione in fatto offerta dalla reclamante non è accettabile perché chiara e dettagliata è la descrizione dei fatti derivante dal referto dell’ufficiale di gara, che gode di “fede privilegiata”, né può

avere rilevanza, nel giudizio di merito, la “storia sportiva” del giovane calciatore; con riferimento poi alla quantificazione della sanzione, essa appare congrua vista la reiterazione dei comportamenti antiregolamentari del calciatore.

Con riferimento poi alla sanzione dell’ammenda di €400,00 per aver rivolto per tutto il corso della gara cori offensivi indirizzati prima ad un assistente e poi – al termine della gara - , sostiene, in fatto, la società che il comportamento del pubblico è sempre stato improntato al rispetto ed alla sportività , in diritto, che il Giudice avrebbe dovuto indicare la norma violata pena la nullità della sanzione, in subordine la riduzione della stessa per spropositatezza.

Anche in questa parte il reclamo è da respingere.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pontevecchio di Perugia, in due distinti appelli li respinge entrambi.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata nonché addebitarsi quella non versata.

8) RICORSO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAGNONI MIGUEL ANGEL SEGUITO GARA SESTESE/MERATE DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

Con atto del 31.10.2009, tempestivo e rituale, la U.S. Sestese Calcio ha adito la C.G.F. avverso la sanzione di cui in epigrafe.

La reclamante propone una ricostruzione dei fatti, così come sanzionati dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, diversa e pertanto non accettabile in quanto i rapporti degli ufficiali di gara, godendo di fede privilegiata, ben rappresentano nella loro chiarezza la descrizione degli eventi accaduti e quindi la “violenza” rilevata dall’arbitro nel gesto del calciatore Magnoni non si può prestare ad interpretazione o “letture” differenti; giusta, conseguentemente anche nella commisurazione, appare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella specifica circostanza alla luce del disposto normativo dell’art. 19.4 b) C.G.S. in considerazione che il Magnoni ha colpito con uno schiaffo al volto un avversario.

Il ricorso va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete